

★ IL PRIMO PIANO • ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Istruttori sportivi stranieri in Italia: quando scatta la ritenuta del 30%

ASD e SSD che pagano istruttori stranieri per stage e raduni devono applicare una ritenuta d'imposta del 30% sui compensi occasionali. La disciplina di art. 25 D.Lgs. 36/2021, art. 67 Tuir, DPR 600/1973 e il rapporto con le convenzioni internazionali.

CAPITA SPESSO che associazioni e società sportive dilettantistiche facciano venire in Italia, per raduni, clinic tecniche o stage, tecnici stranieri esperti in discipline ancora poco radicate come il football americano o il baseball. Quando l'ente remunera queste prestazioni sportive saltuarie, il compenso non equivale a un normale reddito da lavoro autonomo: se il tecnico risiede fuori dal territorio italiano, la normativa lo classifica come reddito diverso e obbliga l'ASD o la SSD, quale sostituto d'imposta, a trattenere il 30% a titolo definitivo sull'intero importo lordo. Questa regola scaturisce dal combinato disposto tra l'articolo 25...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Quadro Normativo: Normativa di settore e prassi amministrativa.

Rischio Operativo: Contestazioni e riprese a tassazione ordinaria.

Azione di Studio: Esaminare la disciplina applicabile a Istruttori sportivi stranieri in Italia e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

Audit Preventivo: Assistenza dello Studio per la verifica di conformità.

ANALISI INTEGRALE

CONTINUA A PAGINA 6 →

L'APPROFONDIMENTO DEL GIORNO

di Sabatino Pizzano

ACCERTAMENTO

Accertamento integrativo: quando l'ufficio può tornare a rettificare

Un secondo accertamento sullo stesso periodo d'imposta non è mai scontato: la legge lo ammette solo come eccezione, quando l'Agenzia delle Entrate scopre elementi realmente nuovi e non semplicemente rilegge dati già in suo possesso con occhi diversi. L'istituto dell'accertamento integrativo, disciplinato dagli artt. 43 del D.P.R. 600/1973 e 57 del D.P.R. 633/1972, impone all'ufficio di indicare puntualmente, a pena di nullità, quali siano questi nuovi elementi e come ne sia venuto a conoscenza, con un onere probatorio che la giurisprudenza più recente, fino alla sentenza della...

L'ANALISI A PAGINA 3 →

ALTRI TEMI E FOCUS DEL GIORNO

GUIDA RAPIDA ALLE NOVITÀ

FISCO & IMPOSTE

Tassa automobilistica 2026: cessione, fermo auto e sconto Ncc, cosa cambia

Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, che riorganizza i tributi di regioni, province, comuni e città metropolitane in attuazione della delega per la riforma fiscale, dedica una serie di articoli alla tassa automobilistica,...

SEGUE A PAGINA 10 →

FISCO & IMPOSTE

Omessa dichiarazione IVA: il Fisco liquida con fatture e corrispettivi

Con il provvedimento del 28 agosto 2026 (prot. n. 239129), l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione al nuovo articolo 54-bis.1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che la legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo...

SEGUE A PAGINA 14 →

IMPRESE & SOCIETÀ

Iperammortamento 2026 anche per i beni ordinati nel 2025 e consegnati dopo

Anche le imprese che nel 2025 avevano ordinato un bene strumentale, ricevendolo però solo durante il 2026, rientrano nel raggio d'azione del nuovo iperammortamento, in vigore dal 1° gennaio 2026. Molte aziende, per non perdere...

SEGUE A PAGINA 17 →

L'AGENDA DELLO STUDIO • PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE

20 AGOSTO: Versamenti unificati F24 imposte dirette, IVA, contributi INPS e ritenute (ripresa estiva).

30 SETTEMBRE: Invio telematico Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE 2° trimestre).

ADEMPIMENTI FISCALI & CONTRIBUTIVI

31 OTTOBRE (2 NOV): Presentazione Modello Redditi 2026 e perfezionamento opzione C/PB.

AREE COPERTE OGGI:

ACCERTAMENTO: 1 • SPORT & ASD: 1 • FISCO & IMPOSTE: 2 • IMPRESE & SOCIETÀ: 2

■ AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI

Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il **Quotidiano Fiscale** e l'edizione settimanale de **La Settimana Fiscale** con dossier in PDF.



ISCRIVITI GRATIS →

Sommaro Esecutivo del Giorno

Guida ragionata e rinvio ipertestuale ai 5 approfondimenti odierni

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

1 APPROFONDIMENTO

ACCERTAMENTO FISCALE

Accertamento integrativo: quando l'ufficio può tornare a rettificare

Un secondo accertamento sullo stesso periodo d'imposta non è mai scontato: la legge lo ammette solo come eccezione, quando l'Agenzia delle Entrate scopre...

PAG. 3 →

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

1 APPROFONDIMENTO

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

Istruttori sportivi stranieri in Italia: quando scatta la ritenuta del 30%

ASD e SSD che pagano istruttori stranieri per stage e raduni devono applicare una ritenuta d'imposta del 30% sui compensi occasionali. La disciplina di art. 25...

PAG. 6 →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

2 APPROFONDIMENTO

FISCO

Tassa automobilistica 2026: cessione, fermo auto e sconto Ncc, cosa cambia

Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, che riorganizza i tributi di regioni, province, comuni e città metropolitane in attuazione della delega per la...

PAG. 10 →

IVA

Omessa dichiarazione IVA: il Fisco liquida con fatture e corrispettivi

Con il provvedimento del 28 agosto 2026 (prot. n.

PAG. 14 →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

2 APPROFONDIMENTO

AGEVOLAZIONI FISCALI

Iperammortamento 2026 anche per i beni ordinati nel 2025 e consegnati dopo

Anche le imprese che nel 2025 avevano ordinato un bene strumentale, ricevendolo però solo durante il 2026, rientrano nel raggio d'azione del nuovo...

PAG. 17 →

BILANCIO

Variazioni delle rimanenze di materie prime e merci: voce B11

valutazione con FIFO, LIFO e media ponderata, disciplina fiscale ex art. 92 Tuir e novità OIC 13 sulle vendite con riacquisto.

PAG. 20 →

Accertamento integrativo: quando l'ufficio può tornare a rettificare

Un secondo accertamento sullo stesso periodo d'imposta non è mai scontato: la legge lo ammette solo come eccezione, quando l'Agenzia delle Entrate scopre elementi realmente nuovi e non semplicemente rilegge dati già in suo possesso con occhi diversi. L'istituto dell'accertamento integrativo, disciplinato dagli artt. 43 del D.P.R. 600/1973 e 57 del D.P.R. 633/1972, impone all'ufficio di indicare puntualmente, a pena di nullità, quali siano questi nuovi elementi e come ne sia venuto a conoscenza, con un onere probatorio che la giurisprudenza più recente, fino alla sentenza della Cassazione n. 22825 del 7 agosto 2025, pone chiaramente in capo all'Amministrazione.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

ACCERTAMENTO FISCALE.

Norme chiave

art. 43 D.P.R. 600/73, art. 9-bis L. 212/2000, D.P.R. 600/1973.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Accertamento integrativo e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Un secondo accertamento sullo stesso periodo d'imposta non è mai scontato: la legge lo ammette solo come eccezione, quando l'Agenzia delle Entrate scopre elementi realmente nuovi e non semplicemente rilegge dati già in suo possesso con occhi diversi.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Accertamento integrativo: quando l'ufficio può tornare a rettificare, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Un secondo accertamento sullo stesso periodo d'imposta non è mai scontato: la legge lo ammette solo come eccezione, quando l'Agenzia delle Entrate scopre elementi realmente nuovi e non semplicemente rilegge dati già in suo possesso con occhi diversi. L'istituto dell'accertamento integrativo, disciplinato dagli artt. 43 del D.P.R. 600/1973 e 57 del D.P.R. 633/1972, impone all'ufficio di indicare puntualmente, a pena di nullità, quali siano questi nuovi elementi e come ne sia venuto a conoscenza, con un onere probatorio che la giurisprudenza più recente, fino alla sentenza della Cassazione n. 22825 del 7 agosto 2025, pone chiaramente in capo all'Amministrazione. Il quadro si complica quando si affianca un istituto diverso ma vicino nella pratica, l'autotutela sostitutiva, che le Sezioni Unite con la sentenza n. 30051/2024 hanno ammesso anche in malam partem senza richiedere la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Per i tributi locali, infine, la disciplina resta ancora slegata da questi vincoli, ma l'introduzione del principio di unicità dell'azione accertatrice con l'art. 9-bis della L. 212/2000 potrebbe presto cambiare le cose.

COS'È L'ACCERTAMENTO INTEGRATIVO

Per accertamento integrativo si intende la possibilità, attribuita all'Agenzia delle Entrate nel campo dell'imposizione diretta, dell'IVA e dell'IRAP, di sottoporre

ad accertamento un contribuente che ha già ricevuto un avviso di accertamento in precedenza, quando quel primo atto non abbia natura di accertamento parziale. Se infatti il primo atto era parziale, la reiterazione della rettifica è possibile senza particolari problemi, perché l'accertamento parziale per sua natura non esaurisce il potere impositivo dell'ufficio sul periodo considerato.

IL FONDAMENTO NORMATIVO

La legittimità della notifica di accertamenti integrativi trova fondamento negli artt. 43 del D.P.R. 600/1973 e 57 del D.P.R. 633/1972, a condizione che siano ancora pendenti i termini decadenziali per l'accertamento e che sia dimostrata la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. L'avviso integrativo, a pena di nullità, deve indicare specificamente quali siano questi nuovi elementi e attraverso quali atti o fatti l'ufficio ne sia venuto a conoscenza.

LA NOZIONE DI NOVITÀ NELLA GIURISPRUDENZA

Il cuore della disciplina, e il terreno su cui si concentra il contenzioso, riguarda proprio la nozione di novità. Secondo un primo orientamento della Cassazione, i nuovi elementi possono essere conosciuti da un ufficio fiscale ma restare ignoti a quello che emette l'accertamento

(Cass. 9 settembre 2005 n. 18014, Cass. 15 gennaio 2016 n. 576, Cass. 24 aprile 2023 n. 10817 e, più di recente, Cass. 16 aprile 2024 n. 10226): in altre parole, la novità si valuta rispetto alla conoscenza dell'ufficio precedente, non dell'Amministrazione finanziaria nel suo complesso.

Esiste però un'opinione diversa, più restrittiva, secondo cui non possono considerarsi sopravvenuti gli elementi già conosciuti in generale dall'Amministrazione finanziaria, inclusa la Guardia di Finanza (Cass. 8 maggio 2006 n. 10526). Va poi segnalato un orientamento che ammette l'integrazione anche quando riguarda la medesima fattispecie già oggetto del pregresso accertamento, purché la conclusione derivi da una diversa lettura di documentazione contabile resa possibile dal rinvenimento di nuovo materiale probatorio: è il caso, deciso dalla Cassazione con la sentenza 13 settembre 2017 n. 21237, in cui l'ufficio aveva dedotto l'inesistenza di alcune operazioni infragruppo, già oggetto di una precedente verifica, sulla base di una diversa lettura della documentazione contabile resa possibile dal rinvenimento, nel corso di una seconda verifica, di copiosa corrispondenza aziendale.

Su questo terreno è intervenuta di recente anche la Cassazione con la sentenza 7 agosto 2025 n. 22825, che ha precisato un aspetto di grande rilievo pratico: l'onere di dimostrare la novità degli elementi, e il fatto che non fossero conoscibili dall'ufficio che ha emesso il primo atto, ricade sull'Amministrazione finanziaria. In assenza di tale dimostrazione, il secondo accertamento è nullo, anche se il primo era un accertamento parziale definito con adesione.

CATEGORIE REDDITUALI DIVERSE: UN'ECCEZIONE A PARTE

Esiste un'ipotesi in cui la sopravvenienza di nuovi elementi non è nemmeno necessaria: quando i due accertamenti riguardano categorie reddituali diverse, la reiterazione è ammessa a prescindere, come chiarito dalla Cassazione con la sentenza 3 maggio 2007 n. 14377. In questi casi, insomma, non si tratta propriamente di "integrare" il primo accertamento, quanto di rettificare un aspetto del tutto autonomo della posizione fiscale del contribuente.

NON CONFONDERE CON L'AUTOTUTELA SOSTITUTIVA

Un secondo atto sullo stesso tributo e periodo d'imposta non è sempre un accertamento integrativo: può trattarsi anche di un'autotutela sostitutiva, istituto distinto e con presupposti differenti. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 21 novembre 2024 n. 30051, hanno chiarito che l'Amministrazione può annullare un atto viziato, per vizi formali o sostanziali, e sostituirlo con un nuovo atto anche in malam partem, senza che sia necessaria la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. La differenza, secondo la Corte, sta nella natura dell'operazione: nell'autotutela sostitutiva il primo atto

viene annullato e rivalutato sulla base degli stessi elementi già considerati, mentre nell'accertamento integrativo il primo atto resta valido e gli viene affiancata una pretesa aggiuntiva, fondata su elementi realmente nuovi. Chi riceve un secondo atto deve quindi verificare con attenzione a quale dei due istituti appartenga, perché le tutele applicabili non sono le stesse.

IL CASO DEI TRIBUTI LOCALI

Per i tributi locali, la disciplina dell'accertamento integrativo tradizionalmente non trova applicazione: gli enti impositori possono quindi emettere, per un medesimo periodo d'imposta, più accertamenti ogni volta che vengano a conoscenza di ulteriori elementi, senza dover dimostrare la novità di quanto scoperto (Cass. 25 settembre 2023 n. 27261). Questo principio, tuttavia, sembra destinato a essere superato in ragione dell'art. 9-bis della L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 219 e in vigore dal 18 gennaio 2024, che stabilisce in via generale il principio dell'unicità dell'azione accertatrice, salvo le eccezioni espressamente previste, tra cui rientra proprio quella dell'art. 43 del D.P.R. 600/73. L'estensione di questo principio generale anche ai tributi locali potrebbe quindi restringere, nei prossimi anni, la libertà finora riconosciuta agli enti impositori locali di reiterare gli accertamenti senza il vincolo della novità degli elementi.

SITUAZIONE	ACCERTAMENTO INTEGRATIVO AMMESSO	RIFERIMENTO
Primo atto era accertamento parziale	Sì, senza particolari limiti	Prassi consolidata
Nuovi elementi sconosciuti all'ufficio precedente	Sì	Cass. 18014/2005, 576/2016, 10817/2023, 10226/2024
Elementi già noti all'Amministrazione nel complesso	No (orientamento restrittivo)	Cass. 10526/2006, 22825/2025
Categorie reddituali diverse dal primo accertamento	Sì, a prescindere da nuovi elementi	Cass. 14377/2007
Autotutela sostitutiva (anche in malam partem)	Non richiede nuovi elementi (istituto distinto)	Cass. SS.UU. 30051/2024
Tributi locali	Sì, senza vincolo di novità (per ora)	Cass. 27261/2023, in evoluzione con art. 9-bis L. 212/2000

COSA FARE IN CASO DI SECONDO ACCERTAMENTO

Chi riceve un secondo accertamento sullo stesso periodo d'imposta dovrebbe, prima di tutto, controllare che l'avviso indichi puntualmente, come richiesto a pena di nullità, quali siano i nuovi elementi sopravvenuti e la fonte della loro conoscenza. Se l'atto si limita a riproporre una diversa valutazione di elementi già acquisiti nella precedente verifica, senza indicare fatti o documenti realmente nuovi, vale la pena valutare un'impugnazione basata proprio sull'assenza dei presupposti dell'art. 43 del D.P.R. 600/73, ricordando che, dopo la sentenza 22825/2025, è l'ufficio a dover provare la novità degli elementi. È inoltre opportuno verificare se l'atto sia in realtà un'autotutela sostitutiva, per la quale il requisito

della novità non opera secondo le Sezioni Unite n. 30051/2024. Per i tributi locali, infine, conviene tenere sotto osservazione l'evoluzione giurisprudenziale legata all'art. 9-bis della L. 212/2000, che potrebbe presto

limitare anche per Comuni e altri enti impositori la possibilità di reiterare accertamenti sullo stesso periodo senza vincoli di novità.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/accertamento-integrativo-quando-lufficio-puo-tornare-a-rettificare/> →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

Istruttori sportivi stranieri in Italia: quando scatta la ritenuta del 30%

ASD e SSD che pagano istruttori stranieri per stage e raduni devono applicare una ritenuta d'imposta del 30% sui compensi occasionali. La disciplina di art. 25 D.Lgs. 36/2021, art. 67 Tuir, DPR 600/1973 e il rapporto con le convenzioni internazionali. Capita spesso che associazioni e società sportive dilettantistiche facciano venire in Italia, per raduni, clinic tecniche o stage, tecnici stranieri esperti in discipline ancora poco radicate come il football americano o il baseball. Quando l'ente remunera queste prestazioni sportive saltuarie, il compenso non equivale a un normale reddito da lavoro autonomo: se il tecnico risiede fuori dal territorio italiano, la normativa lo classifica come reddito diverso e obbliga l'ASD o la SSD, quale sostituto d'imposta, a trattenere il 30% a titolo definitivo sull'intero importo lordo.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI.

Norme chiave

articolo 25 D.Lgs. 36/2021, articolo 67 Tuir, articolo 25 D.P.R. 600/1973.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Istruttori sportivi stranieri in Italia e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** ASD e SSD che pagano istruttori stranieri per stage e raduni devono applicare una ritenuta d'imposta del 30% sui compensi occasionali. La disciplina di art. 25 D.Lgs. 36/2021, art. 67 Tuir, DPR 600/1973 e il rapporto con le convenzioni internazionali.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Istruttori sportivi stranieri in Italia: quando scatta la ritenuta del 30%, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Capita spesso che associazioni e società sportive dilettantistiche facciano venire in Italia, per raduni, clinic tecniche o stage, tecnici stranieri esperti in discipline ancora poco radicate come il football americano o il baseball. Quando l'ente remunera queste prestazioni sportive saltuarie, il compenso non equivale a un normale reddito da lavoro autonomo: se il tecnico risiede fuori dal territorio italiano, la normativa lo classifica come reddito diverso e obbliga l'ASD o la SSD, quale sostituto d'imposta, a trattenere il 30% a titolo definitivo sull'intero importo lordo. Questa regola scaturisce dal combinato disposto tra l'articolo 25 del D.Lgs. 36/2021, l'articolo 67 del Tuir e l'articolo 25 del D.P.R. 600/1973, e si collega alle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. In questo articolo vediamo come va qualificato il compenso, i motivi per cui resta fuori dalla soglia di esenzione di 15.000 euro riservata ai compensi sportivi, gli obblighi che ricadono sull'ente erogatore e l'alternativa rappresentata dal rimborso forfettario per i volontari.

I MOTIVI CHE SPINGONO ASD E SSD A COINVOLGERE TECNICI ESTERI

In Italia la crescita di sport ancora di nicchia, tra cui softball, baseball e football americano, induce di

frequente i sodalizi dilettantistici a organizzare raduni, clinic e stage tecnici guidati da istruttori qualificati arrivati dall'estero, tipicamente dagli Stati Uniti o comunque da Paesi in cui quella disciplina vanta una tradizione già consolidata. Nella quasi totalità dei casi si tratta di collaborazioni brevi, non destinate a ripetersi: giornate di formazione tecnica dedicate ad atleti e allenatori del posto, per cui viene pattuito in anticipo un compenso.

È proprio il carattere episodico di tali incarichi a indurre gran parte delle associazioni a considerarli prestazioni occasionali di lavoro autonomo, tenute distinte tanto dal rapporto di lavoro sportivo che la riforma dello sport disciplina organicamente, quanto dalla collaborazione continuativa con un tecnico tesserato. È questa scelta di inquadramento, in definitiva, a determinare il regime fiscale da applicare, ed è il punto da cui muovere per comprendere tutti gli adempimenti che seguono.

COME INQUADRARE IL COMPENSO: PRESTAZIONE OCCASIONALE E NON LAVORO SPORTIVO

Occorre partire dall'articolo 25, comma 3-bis, del D.Lgs. 36/2021 (il decreto di riordino del lavoro sportivo, poi integrato dal correttivo D.Lgs. 120/2023): secondo tale

norma, società e associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, CONI, CIP e Sport e Salute S.p.A. hanno facoltà di avvalersi di prestatori di lavoro occasionale in base alla normativa vigente. Non viene così introdotta una nuova categoria fiscale: la disposizione rinvia alla disciplina generale delle prestazioni occasionali di lavoro autonomo di cui all'articolo 2222 del Codice civile, cioè i casi in cui un soggetto si impegna a realizzare un servizio o un'opera dietro corrispettivo, senza vincolo di subordinazione né organizzazione stabile e continuativa.

Dal punto di vista tributario, tali compensi confluiscono tra i redditi diversi indicati dall'articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir, norma che qualifica come reddito diverso anche quanto ricevuto per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, quando manca il carattere di abitualità nell'attività svolta. Si tratta di una distinzione rilevante rispetto ai veri compensi sportivi dilettantistici: come vedremo, ne cambiano sia l'aliquota della ritenuta sia, soprattutto, l'accesso alle soglie di esenzione.

RITENUTA D'ACCONTO E RITENUTA D'IMPOSTA: LA DIFFERENZA

Quando chi percepisce il compenso risiede in Italia, il sostituto d'imposta applica sui redditi da lavoro autonomo occasionale una ritenuta del 20%, a titolo d'acconto, come stabilito dall'articolo 25, comma 1, del D.P.R. 600/1973: la somma trattenuta costituisce un anticipo dell'Irpef che il percettore dovrà comunque conguagliare in dichiarazione dei redditi, sommandola agli altri redditi percepiti nell'anno.

Diversa e più rigida è la regola quando il tecnico non risiede fiscalmente in Italia, disciplinata dall'articolo 25, comma 2, dello stesso D.P.R. 600/1973: la ritenuta arriva al 30% ed è a titolo d'imposta, dunque definitiva. Non si tratta di un acconto da conguagliare, bensì di un prelievo che chiude l'obbligazione tributaria italiana relativa a quel compenso, senza che il percettore debba, né in linea di principio possa, presentare in Italia una dichiarazione dei redditi per quella somma. Un trattamento più severo che si giustifica con la difficoltà, per il fisco italiano, di intercettare altrimenti un reddito percepito da chi, risiedendo fuori dal Paese, sfugge ai consueti strumenti di controllo e recupero del debito d'imposta.

Tale ritenuta riguarda unicamente i compensi corrisposti per prestazioni eseguite materialmente in territorio italiano, come stabilisce la lettura congiunta dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del Tuir, che fissano il criterio di territorialità per i redditi da lavoro autonomo prodotti da soggetti non residenti: qualora lo stage o la clinic si svolgano all'estero, il compenso resta escluso dall'applicazione della ritenuta italiana, pur se a corrisponderlo è un'associazione sportiva italiana.

I MOTIVI PER CUI LA SOGLIA DI ESENZIONE DI 15.000 EURO NON TROVA APPLICAZIONE

Un fraintendimento ricorrente riguarda i 15.000 euro annui che, secondo la riforma dello sport, rappresentano la soglia sotto la quale i compensi sportivi dilettantistici non concorrono a formare reddito imponibile per chi li riceve. Tale previsione, contenuta nell'articolo 36 del D.Lgs. 36/2021, riguarda i compensi versati ai lavoratori sportivi in senso proprio, ossia i tesserati che operano nell'area del dilettantismo secondo la disciplina organica della riforma, categoria per la quale l'Agenzia delle entrate ha offerto ulteriori precisazioni operative con la consulenza giuridica n. 14 del 30 settembre 2025 e con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026.

Il correttivo D.Lgs. 120/2023 ha comunque chiarito, senza ambiguità, che chi rende una prestazione meramente occasionale ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile non rientra nella nozione di lavoratore sportivo, e va trattato secondo le regole ordinarie sui redditi diversi, senza alcuna possibilità di beneficiare della soglia di esenzione di 15.000 euro. È proprio la situazione dell'istruttore straniero convocato per un unico stage: il compenso è tassabile per intero fin dal primo euro, con ritenuta del 20% se il tecnico risiede in Italia, o del 30% a titolo d'imposta se non vi risiede. Confondere le due categorie genera un errore operativo concreto: non applicare alcuna ritenuta, nella convinzione errata di restare al di sotto di una soglia che, in questa fattispecie, non esiste affatto.

TIPO DI RAPPORTO	RIFERIMENTO PRINCIPALE	TRATTAMENTO FISCALE	SOGLIA DI ESENZIONE
Prestazione occasionale a istruttore non residente	Art. 25 c. 3-bis D.Lgs. 36/2021; art. 67 c. 1 lett. l) Tuir; art. 25 c. 2 DPR 600/1973	Ritenuta 30% a titolo d'imposta sull'intero compenso lordo	Nessuna
Prestazione occasionale a istruttore residente	Art. 67 c. 1 lett. l) Tuir; art. 25 c. 1 DPR 600/1973	Ritenuta 20% a titolo d'acconto	Nessuna soglia specifica
Compenso sportivo a lavoratore tesserato	Art. 36 D.Lgs. 36/2021	Esente fino alla soglia, ritenuta solo sull'eccedenza	15.000 euro annui
Rimborso forfetario a volontario	Art. 29 c. 2 D.Lgs. 36/2021; D.L. 71/2024 conv. L. 106/2024	Non forma reddito, ma rileva ai fini della soglia	Max 400 euro mensili, entro 15.000 euro annui

LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI E IL LORO RAPPORTO CON LA RITENUTA

Il prelievo italiano del 30% non impedisce che lo stesso compenso venga tassato anche nel Paese in cui l'istruttore risiede, con il concreto rischio di una doppia imposizione sul medesimo reddito. Per scongiurare questa eventualità, l'Italia ha sottoscritto con numerosi Stati convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, modellate sullo schema del Modello OCSE. L'articolo 17 del modello, riprodotto con variazioni minime nei singoli trattati, attribuisce allo Stato in cui l'attività si svolge

materialmente (lo Stato della fonte, in questo caso l'Italia) il diritto di tassare i compensi di sportivi e artisti, anche derogando alle regole generali che di norma riservano la tassazione al Paese di residenza.

L'articolo 169 del Tuir prevede che le norme convenzionali prevalgano su quelle interne quando risultano più vantaggiose per il contribuente. Nella pratica, però, dato che il modello OCSE riconosce comunque allo Stato della fonte una potestà impositiva autonoma sui redditi di sportivi e artisti, la ritenuta italiana del 30% continua ad applicarsi nella generalità dei casi anche in presenza di convenzione: spetterà poi allo Stato di residenza dell'istruttore rimuovere la doppia imposizione, normalmente riconoscendo un credito per l'imposta già versata in Italia. Solo alcuni trattati prevedono clausole particolari, ad esempio quando l'attività è finanziata con fondi pubblici dello Stato di residenza dello sportivo: in tali ipotesi, meno frequenti, la tassazione può competere in via esclusiva al Paese di residenza. Data la varietà delle formulazioni da un trattato all'altro, l'ASD che si trovi davanti a un caso incerto farebbe bene a controllare sempre il testo specifico della convenzione applicabile, prima di escludere la ritenuta italiana.

GLI OBBLIGHI DELL'ASD O DELLA SSD IN QUALITÀ DI SOSTITUTO D'IMPOSTA

L'ente sportivo che corrisponde il compenso assume il ruolo di sostituto d'imposta e deve seguire una sequenza precisa di adempimenti.

- Trattenere il 30% a titolo d'imposta al momento del pagamento, calcolandolo sull'intero importo lordo concordato, senza alcuna deduzione per forfait o spese.
- Versare la ritenuta con modello F24, codice tributo 1040, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento.
- Consegnare al beneficiario la Certificazione Unica, qualora possieda un codice fiscale italiano, e indicare l'operazione nel quadro ST del modello 770, il prospetto in cui confluiscono le ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi versati anche a soggetti non residenti.

La scadenza del 16 del mese successivo vale senza eccezioni legate alla nazionalità del percipiente: si applica allo stesso modo tanto ai compensi versati a residenti quanto a quelli versati a non residenti, e l'omesso versamento espone l'ente alle sanzioni ordinariamente previste per il tardivo o mancato versamento delle ritenute.

ISTRUTTORE SENZA CODICE FISCALE ITALIANO: COME PROCEDERE

Una difficoltà pratica frequente riguarda i tecnici stranieri che non hanno mai richiesto un codice fiscale italiano, spesso perché il loro unico contatto con l'Italia è proprio quella singola collaborazione occasionale. In tali casi la

Certificazione Unica non può essere inviata, poiché il sistema telematico dell'Agenzia delle entrate respinge le pratiche prive del codice fiscale del beneficiario.

La soluzione non consiste nell'omettere la comunicazione, ma nel ricorrere a un canale diverso: i dati del percipiente (nome, cognome, codice dello Stato estero di residenza, indirizzo estero, compenso lordo erogato, ritenuta applicata) vanno indicati nel quadro SY del modello 770, nella sezione riservata ai percipienti esteri privi di codice fiscale. Si tratta di un adempimento spesso trascurato, proprio perché riguarda casi non frequenti, ma la sua omissione espone l'ente alle sanzioni previste per le dichiarazioni dei sostituti d'imposta incomplete o irregolari.

IL RIMBORSO FORFETTARIO AI VOLONTARI COME POSSIBILE ALTERNATIVA

La collaborazione di un tecnico straniero non deve per forza configurarsi come una prestazione professionale retribuita. Quando l'attività si svolge nell'ambito di manifestazioni sportive riconosciute dall'organismo affiliante, e l'ASD rispetta gli adempimenti richiesti (una delibera assembleare che individui le tipologie di spesa e di attività ammesse, oltre alla comunicazione periodica), il rapporto può essere inquadrato come volontariato, con riconoscimento di un rimborso forfettario delle spese sostenute fino a 400 euro mensili, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 36/2021, come modificato dal D.L. 1° giugno 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 (il tetto, in precedenza fissato a 150 euro mensili, è stato portato a 400 euro proprio da questo intervento normativo).

Resta comunque, anche in questa ipotesi, un adempimento specifico verso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD): l'ente è tenuto a registrare il volontario straniero, pur privo di codice fiscale italiano, indicando nome, cognome, sesso, nazionalità, data di nascita ed estremi di un documento di identità, e a comunicare l'importo del rimborso entro la fine del mese successivo al trimestre in cui la prestazione si è svolta. Il rimborso forfettario non concorre a formare reddito imponibile per chi lo percepisce, ma la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 dell'Agenzia delle entrate ha precisato che tali somme rilevano comunque ai fini del computo della soglia annua di 15.000 euro stabilita per i compensi sportivi: un aspetto da tenere sotto controllo se, nello stesso anno, il volontario riceve anche altri compensi sportivi da quell'ente o da altri sodalizi.

Tra le due strade, prestazione occasionale retribuita o volontariato con rimborso spese, la scelta non è indifferente e non può basarsi soltanto sulla convenienza fiscale: l'inquadramento deve rispecchiare la realtà effettiva del rapporto. Quando l'istruttore percepisce un vero compenso per l'attività di insegnamento tecnico, e non un semplice ristoro delle spese affrontate per raggiungere l'Italia e soggiornarvi, la strada corretta

rimane quella della prestazione occasionale di lavoro autonomo, con la relativa ritenuta.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Un'associazione sportiva dilettantistica di baseball fa venire per tre giorni un istruttore statunitense per una clinic tecnica rivolta a giovani atleti e allenatori locali. Le parti pattuiscono un compenso lordo di 1.800 euro, comprensivo della sola prestazione tecnica e non delle spese di viaggio e soggiorno, che l'ASD sostiene direttamente.

Poiché si tratta di un soggetto non residente che svolge la prestazione interamente sul territorio italiano, l'ASD è tenuta a operare una ritenuta del 30%, pari a 540 euro, corrispondendo all'istruttore un netto di 1.260 euro. Il versamento della ritenuta va effettuato con F24, codice tributo 1040, entro il 16 del mese successivo al pagamento. Se l'istruttore non dispone di un codice fiscale italiano, i dati dell'operazione andranno riportati nel quadro SY, sezione IV, del modello 770, dato che la Certificazione Unica non può essere trasmessa in sua assenza.

COSA DEVONO CONTROLLARE ASD E SSD PRIMA DI PAGARE UN ISTRUTTORE STRANIERO

Prima di stabilire il compenso di un tecnico straniero, l'ente sportivo dovrebbe accertare alcuni elementi che incidono sull'intero trattamento fiscale dell'operazione: se la prestazione si svolge materialmente in Italia o all'estero, poiché solo nel primo caso la ritenuta scatta; se il percettore ha un codice fiscale italiano, così da scegliere tra Certificazione Unica e quadro SY del modello 770; se esiste una convenzione contro le doppie imposizioni con il Paese di residenza dell'istruttore, e quale trattamento specifico riservi ai compensi sportivi; se il rapporto ha effettivamente natura professionale, e non si tratta invece di volontariato con semplice rimborso spese.

Un'ultima accortezza riguarda la comunicazione con l'istruttore straniero: conviene informarlo, già nella fase della trattativa, che il compenso pattuito scontrerà una ritenuta italiana del 30%, così che possa distinguere fin da subito tra l'importo lordo concordato e la somma netta che riceverà, ed eventualmente far valere nel proprio Paese di residenza il credito d'imposta per quanto già versato in Italia.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/lavoro-sportivo-occasionale-non-residenti-ritenuta-30-asd-ssd/> →

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?

Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.

RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

Tassa automobilistica 2026: cessione, fermo auto e sconto Ncc, cosa cambia

Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, che riorganizza i tributi di regioni, province, comuni e città metropolitane in attuazione della delega per la riforma fiscale, dedica una serie di articoli alla tassa automobilistica, intervenendo sull'articolo 5 del decreto legge 953/1982. Le novità toccano quattro punti pratici distinti. Primo, la cessione del veicolo a chi ne fa commercio professionale non libera più il vecchio proprietario dal pagamento finché il passaggio non risulta trascritto al Pubblico registro automobilistico (Pra), non bastando più la fattura di vendita o la procura a vendere.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

FISCO.

Norme chiave

articolo 86 Dpr 602/1973, art. 86 Dpr 602/1973, Dpr 602/1973.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Tassa automobilistica 2026 e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- 🔴 **Cosa cambia:** Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, che riorganizza i tributi di regioni, province, comuni e città metropolitane in attuazione della delega per la riforma fiscale, dedica una serie di articoli alla tassa automobilistica, intervenendo sull'articolo 5 del decreto legge 953/1982.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Tassa automobilistica 2026: cessione, fermo auto e sconto Ncc, cosa cambia, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, che riorganizza i tributi di regioni, province, comuni e città metropolitane in attuazione della delega per la riforma fiscale, dedica una serie di articoli alla tassa automobilistica, intervenendo sull'articolo 5 del decreto legge 953/1982. Le novità toccano quattro punti pratici distinti. Primo, la cessione del veicolo a chi ne fa commercio professionale non libera più il vecchio proprietario dal pagamento finché il passaggio non risulta trascritto al Pubblico registro automobilistico (Pra), non bastando più la fattura di vendita o la procura a vendere. Secondo, viene chiarito il meccanismo di riversamento tra regioni delle somme versate per errore all'ente non competente. Terzo, si conferma che il fermo amministrativo disposto dall'agente della riscossione non sospende l'obbligo di pagare il bollo. Quarto, si aggiornano le tariffe legate alla classe ambientale del veicolo, includendo finalmente gli euro 6, e si risolve in via di interpretazione autentica il dubbio sull'applicabilità dello sconto del 50% al noleggio senza conducente, escludendolo. Il decreto è in vigore dal 12 agosto 2026, anche se alcune disposizioni collegate hanno decorrenze differite.

UNA RIFORMA CHE RIORDINA UN TRIBUTO RIMASTO FERMO PER DECENNI

Il decreto legislativo 147/2026, intitolato "Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale

regionale", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, supplemento ordinario n. 30, ed è entrato in vigore il giorno successivo, il 12 agosto 2026. Il provvedimento attua la delega al Governo per la riforma fiscale e riguarda in generale il rapporto tra contribuenti ed enti territoriali, gli strumenti di accertamento e riscossione e l'organizzazione del sistema tributario regionale e locale.

Dentro questo impianto più ampio, il decreto dedica diversi articoli alla tassa automobilistica, il tributo meglio noto come bollo auto, intervenendo puntualmente sull'articolo 5 del decreto legge 953/1982, la norma che da oltre quarant'anni ne disciplina i presupposti. Non si tratta di una riforma complessiva del tributo, quanto di una serie di correzioni mirate a problemi applicativi che negli anni avevano prodotto contenzioso e interpretazioni non uniformi tra le regioni, alle quali la tassa automobilistica è ormai attribuita come tributo proprio derivato. Le disposizioni sulla tassa auto seguono la regola generale di entrata in vigore del decreto, quindi si applicano dal 12 agosto 2026, mentre restano differite ad altre date alcune misure collegate ma distinte, come il nuovo calendario dei pagamenti su base annuale legato al mese di immatricolazione, che riguarderà i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2028, e il coordinamento tra le esenzioni regionali sul bollo e l'addizionale erariale per le auto ad alta potenza, il cosiddetto superbollo, che troverà applicazione dal 1° gennaio 2027 e che questo blog ha già approfondito in un articolo dedicato.

LA CESSIONE DEL VEICOLO: QUANDO CESSA DAVVERO L'OBLIGO DI PAGARE IL BOLLO

Il tema più rilevante sul piano pratico riguarda la vendita dell'auto a un concessionario o a un altro operatore che ne fa commercio professionale. Fino a oggi, molti proprietari hanno ritenuto sufficiente, per liberarsi dall'obbligo di pagare la tassa automobilistica dal momento della cessione in poi, esibire la fattura di vendita oppure rilasciare al rivenditore una procura speciale a vendere, restando così formalmente intestatari del veicolo al Pubblico registro automobilistico ma convinti di non dover più nulla al fisco regionale.

L'articolo 17 del decreto chiude questa incertezza. Stabilisce che la cessione di un veicolo a soggetti che ne fanno professionalmente commercio determina l'interruzione dell'obbligo di versamento della tassa soltanto nel momento in cui il trasferimento viene trascritto al Pra. Né la fattura di vendita consegnata al concessionario, né la procura speciale a vendere, sono sufficienti a far cessare l'obbligo tributario in capo al venditore. La norma richiama espressamente l'orientamento già consolidato della Cassazione, in particolare la sentenza n. 13952 del 24 giugno 2011, secondo cui risponde del pagamento della tassa automobilistica chi risulta proprietario del veicolo nei registri pubblici, a prescindere dal possesso materiale del mezzo o dalla disponibilità del libretto di circolazione.

Nella pratica, questo significa che chi vende l'auto a un concessionario deve verificare che la trascrizione al Pra venga effettuata tempestivamente, e non limitarsi a conservare la fattura di vendita come prova liberatoria: quella prova, da sola, non basta più a evitare le richieste di pagamento per i periodi successivi alla consegna del veicolo. È una tutela pensata proprio per il contribuente che ha già pagato regolarmente la tassa e che rischierebbe altrimenti di continuare a essere considerato debitore per un'auto che non possiede più, semplicemente perché la formalità di aggiornamento del Pra non è stata completata dal rivenditore. Chi acquista un'auto usata da un privato per rivenderla, dunque, ha ora un interesse concreto ad accelerare la trascrizione, proprio per evitare situazioni di responsabilità solidale o comunque di incertezza sull'imputazione del tributo nel periodo intermedio.

IL RIVERSAMENTO DELLE SOMME PAGATE ALL'ENTE SBAGLIATO

Un secondo intervento, contenuto nell'articolo 18 del decreto, riguarda una situazione meno nota ma non infrequente: il pagamento della tassa automobilistica a una regione diversa da quella effettivamente competente. La competenza a incassare il tributo si collega alla residenza del proprietario, se persona fisica, o alla sede legale, se si tratta di una persona giuridica, con un criterio particolare quando l'attività principale dell'impresa si svolge in una regione diversa da quella della

sede legale, caso in cui la competenza si sposta verso il territorio dove l'attività è effettivamente esercitata.

Quando per un errore, un trasferimento di residenza non aggiornato o un disallineamento tra i diversi archivi, la tassa viene versata alla regione non competente, la norma impone ora alle regioni di procedere al riversamento delle somme indebitamente percepite verso la regione che aveva effettivamente diritto a incassarle. È una misura di ordine amministrativo, ma che tutela il contribuente: evita che chi ha comunque pagato, sia pure all'ente sbagliato, debba subire una nuova richiesta di pagamento dalla regione competente e sia costretto ad attivare in proprio una procedura di rimborso nei confronti dell'ente che ha incassato per errore. Il meccanismo dovrebbe funzionare in automatico tra amministrazioni, ma resta comunque opportuno, per chi cambia residenza o sede legale, verificare che i propri dati siano aggiornati negli archivi utilizzati per la tassa automobilistica, in modo da ridurre il rischio di errori all'origine.

IL FERMO AMMINISTRATIVO NON SOSPENDE L'OBLIGO DI PAGAMENTO

Il terzo intervento riguarda una situazione che genera spesso confusione tra i contribuenti: quella del veicolo sottoposto a fermo amministrativo per il mancato pagamento di altre imposte o cartelle esattoriali. L'articolo 19 del decreto chiarisce che il fermo amministrativo disposto dall'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 86 del Dpr 602/1973, cioè il provvedimento che impedisce di circolare con un veicolo per garantire il recupero di debiti tributari non pagati, non fa venir meno l'obbligo di versare la tassa automobilistica.

La logica per un automobilista non esperto può sembrare controintuitiva: se non si può usare l'auto perché è ferma per un debito con il fisco, perché si dovrebbe continuare a pagare anche il bollo? La risposta sta nella natura stessa della tassa automobilistica, che si applica per il solo fatto della proprietà o della disponibilità giuridica del veicolo iscritto al pubblico registro, indipendentemente dall'uso effettivo che se ne fa. Il fermo amministrativo limita la circolazione, ma non incide sulla titolarità del veicolo né sulla sua permanenza nei registri pubblici, e dunque non elimina il presupposto d'imposta.

La norma richiama sul punto la sentenza della Corte costituzionale n. 47 del 2017, che aveva già affrontato la questione distinguendo il fermo amministrativo disposto dall'agente della riscossione per la riscossione coattiva di debiti tributari dal diverso istituto del cosiddetto fermo fiscale, una misura cautelare provvisoria a garanzia dei crediti di un ente pubblico. La Corte aveva escluso che l'iscrizione del fermo al Pra potesse interrompere o sospendere l'obbligazione tributaria relativa alla tassa automobilistica, ritenendo non irragionevole che il contribuente moroso continuasse comunque a dover pagare il bollo sul veicolo, pur non potendolo utilizzare. L'articolo 19 del decreto recepisce e consolida a livello

legislativo questo principio, riducendo il margine per contestazioni basate sull'idea, priva di fondamento giuridico, che il fermo sospenda automaticamente ogni altro obbligo collegato al veicolo.

LE NUOVE TARIFFE: FINALMENTE SPAZIO ALLA CLASSE EURO 6

Il quarto intervento riguarda l'importo stesso della tassa automobilistica, e in particolare il criterio con cui viene calcolato in base all'impatto ambientale del veicolo. Le tariffe attualmente in vigore, storicamente costruite sulla base della potenza del motore espressa in chilowatt e su fasce di classificazione ambientale, non prevedono ancora la classe euro 6 come categoria autonoma di riferimento, nonostante si tratti da anni dello standard con cui vengono omologati la maggior parte dei veicoli di nuova immatricolazione.

L'articolo 20 del decreto prevede l'aggiornamento di queste tabelle tariffarie, per tenere conto anche della classe euro 6 tra i criteri che determinano l'importo dovuto in base al minor impatto ambientale del veicolo in circolazione. Si tratta di un adeguamento che rincorre una realtà del mercato dell'auto ormai consolidata da tempo: le tariffe, restando ancorate a classificazioni più datate, rischiavano di trattare allo stesso modo veicoli con caratteristiche emissive molto diverse tra loro. L'attuazione pratica dell'aggiornamento richiederà il recepimento delle nuove tabelle nei tariffari regionali, che vengono normalmente pubblicati dall'Automobile club d'Italia: è quindi presumibile che gli effetti concreti sull'importo del bollo pagato dagli automobilisti si vedranno a partire dai prossimi rinnovi, più che in modo retroattivo sui pagamenti già effettuati.

LO SCONTO DEL 50% PER IL NOLEGGIO CON CONDUCENTE: CHIARITA L'AMBIGUITÀ SUL NCC

L'ultimo intervento, contenuto nell'articolo 21 del decreto, ha natura di norma di interpretazione autentica, il che significa che non introduce una regola nuova ma chiarisce come va intesa una disposizione già esistente, con effetto anche sul passato. Riguarda la riduzione del 50% della tariffa della tassa automobilistica prevista per le "autovetture con noleggio di rimessa", una formula presente da tempo nella normativa ma che negli anni aveva dato luogo a letture contrastanti.

La norma chiarisce che per "autovetture con noleggio di rimessa" si devono intendere le autovetture adibite al noleggio con conducente, cioè il servizio comunemente noto con la sigla Ncc, diverso sia dal servizio taxi sia dal noleggio di veicoli senza conducente offerto dalle società di autonoleggio. Su questa agevolazione erano sorte interpretazioni che tentavano di estendere lo sconto del 50% anche al noleggio di veicoli senza conducente, sostenendo un'affinità di fatto tra le due attività. L'articolo 21 esclude espressamente questa lettura estensiva: al

noleggio senza conducente si applica la tariffa ordinaria della tassa automobilistica, senza alcuna riduzione.

La norma precisa anche un secondo aspetto, altrettanto pratico: su chi grava l'obbligo di pagare la tassa automobilistica per i veicoli utilizzati nell'attività di noleggio con conducente. Dal 1° gennaio 2020 il soggetto passivo dell'imposta, per questa tipologia di utilizzo, è l'utilizzatore del veicolo, e non l'esercente l'attività di noleggio che ne è formalmente proprietario o locatore. In pratica, l'obbligo di versamento e il diritto allo sconto del 50% seguono chi effettivamente utilizza l'auto per svolgere il servizio di trasporto con conducente, non l'impresa che gestisce la flotta a titolo di intestazione. Per gli operatori del settore Ncc, questo significa verificare con attenzione, caso per caso, chi tra utilizzatore ed esercente sia tenuto materialmente al versamento, soprattutto nei rapporti contrattuali più articolati con più veicoli e più conducenti coinvolti.

LE CINQUE NOVITÀ IN SINTESI

ARTICOLO DEL DECRETO	TEMA	COSA CAMBIA	CHI È INTERESSATO
Art. 17	Cessione del veicolo	L'obbligo di pagamento cessa solo con la trascrizione al Pra, non con fattura o procura a vendere	Venditori privati, concessionari, rivenditori professionali
Art. 18	Riversamento tra regioni	Le somme versate all'ente non competente vengono riversate d'ufficio alla regione competente	Contribuenti che cambiano residenza o sede legale
Art. 19	Fermo amministrativo	Il fermo ex art. 86 Dpr 602/1973 non sospende l'obbligo di pagare il bollo	Proprietari di veicoli con debiti in riscossione
Art. 20	Tariffe ambientali	Le tabelle tariffarie vengono aggiornate includendo la classe euro 6	Proprietari di veicoli euro 6 e successivi
Art. 21	Sconto Ncc	Lo sconto del 50% spetta solo al noleggio con conducente, non al noleggio senza conducente; obbligo di pagamento sull'utilizzatore dal 2020	Operatori del noleggio con conducente e società di autonoleggio

CHE COSA CONVIENE CONTROLLARE DA SUBITO

Le novità appena descritte non richiedono adempimenti straordinari, ma impongono qualche verifica in più rispetto al passato. Chi sta per vendere un'auto a un concessionario dovrebbe accertarsi che la trascrizione al Pra avvenga senza ritardi, senza fare affidamento solo sulla fattura di vendita come prova liberatoria dal pagamento del bollo. Chi ha cambiato residenza o sede legale di recente dovrebbe controllare che i propri dati siano aggiornati negli archivi utilizzati per il calcolo della competenza regionale, per evitare pagamenti indirizzati

all'ente sbagliato. Chi ha un veicolo sottoposto a fermo amministrativo non dovrebbe interrompere il pagamento della tassa automobilistica confidando in una presunta sospensione dell'obbligo, che la norma esclude espressamente. Le società di noleggio con conducente, infine, dovrebbero rivedere i propri contratti per assicurarsi che l'obbligo di versamento della tassa automobilistica sia correttamente attribuito all'utilizzatore del veicolo, e non più genericamente all'esercente, così da beneficiare correttamente dello sconto del 50% ove spettante ed evitare contestazioni sul soggetto tenuto al pagamento.

Il decreto legislativo 147/2026 si inserisce in un percorso di riordino della fiscalità regionale e locale più ampio, di cui questo blog ha già raccontato la versione preliminare quando il provvedimento era ancora in fase di approvazione. Le disposizioni sulla tassa automobilistica qui esaminate, insieme a quelle sul superbollo entrate in vigore con decorrenza differita al 2027, restituiscono a un tributo tra i più diffusi e discussi un impianto più coerente, riducendo alcuni margini di incertezza che per anni avevano alimentato contenzioso tra contribuenti e amministrazioni regionali.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it).
<https://www.studiopizzano.it/tassa-automobilistica-dlgs-147-2026-cessione-fermo-ncc/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Omessa dichiarazione IVA: il Fisco liquida con fatture e corrispettivi

Con il provvedimento del 28 agosto 2026 (prot. n. 239129), l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione al nuovo articolo 54-bis.1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che la legge di bilancio 2026.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

IVA.

Norme chiave

D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Omessa dichiarazione IVA e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

★ **Cosa cambia:** Con il provvedimento del 28 agosto 2026 (prot. n.

💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Omessa dichiarazione IVA: il Fisco liquida con fatture e corrispettivi, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.

⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Con il provvedimento del 28 agosto 2026 (prot. n. 239129), l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione al nuovo articolo 54-bis.1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che la legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, comma 111, lettera a) ha aggiunto al decreto IVA. In forza di questa disposizione, quando il contribuente omette la dichiarazione annuale l'amministrazione finanziaria può quantificare l'IVA dovuta anche per via automatizzata, assumendo come parametro le fatture elettroniche, i corrispettivi telematici e i dati delle liquidazioni periodiche di cui già dispone. Dall'imposta ricostruita in questo modo si sottraggono i versamenti nel frattempo eseguiti. Su quanto residua a debito maturano sanzione e interessi, abbattuti in misura rilevante se il pagamento interviene nei sessanta giorni successivi alla comunicazione. Nel mirino finiscono in prevalenza imprese e professionisti che, per una svista, per problemi di liquidità o perché l'attività si è di fatto spenta, non hanno inviato la dichiarazione IVA pur avendo seguito a emettere fatture o a registrare corrispettivi.

LE NOVITÀ DEL NUOVO ARTICOLO 54-BIS.1

Sino a ora l'omessa dichiarazione IVA sfociava quasi sempre nell'accertamento ordinario, procedura dai tempi dilatati e dal contraddittorio poco strutturato. Il nuovo articolo 54-bis.1 del DPR n. 633/1972 apre invece la strada a una liquidazione più veloce, che si appoggia sui flussi informativi che l'amministrazione riceve già in tempo reale grazie alla fattura elettronica e alla memorizzazione dei corrispettivi. Il potere di accertamento in senso proprio

non viene meno e resta pienamente utilizzabile. Accanto a esso compare uno strumento più agile, calibrato sulle ipotesi in cui i dati digitali di cui il Fisco già dispone consentono di risalire con attendibilità ragionevole all'imposta dovuta, senza bisogno di aprire una verifica vera e propria. Il provvedimento del 28 agosto 2026 stabilisce nel dettaglio le modalità operative di questa liquidazione: le fonti da cui attingere, il criterio di calcolo dell'imposta, le sanzioni e gli interessi applicabili, il modo in cui il contribuente viene avvisato.

QUALI DICHIARAZIONI IVA VALGONO COME OMESSE

Il meccanismo si attiva in due casi: quando la dichiarazione annuale IVA non viene proprio inviata e quando, pur inviata, manca degli elementi che servono a fissare il volume d'affari e a liquidare l'imposta. Una dichiarazione trasmessa nella forma ma svuotata nella sostanza, soprattutto nella sezione delle operazioni attive, viene equiparata a una dichiarazione mai presentata. Secondo le prime letture circolate dopo l'uscita del provvedimento, i quadri che pesano a questo fine sarebbero in particolare il quadro VE, dedicato alle operazioni attive, e il quadro VF, che accoglie quelle passive. Quando mancano, il Fisco resta senza i dati minimi per calcolare l'imposta e scatta l'assimilazione all'omessa dichiarazione. La differenza conta parecchio sul piano pratico per il contribuente: una dichiarazione inviata ma lacunosa dà l'impressione di un obbligo assolto, mentre ai fini di questa procedura obbligo assolto non è.

I DATI DA CUI IL FISCO PARTE PER QUANTIFICARE L'IMPOSTA

Sono quattro le fonti informative che il provvedimento pone alla base della liquidazione automatizzata. Vengono per prime le fatture elettroniche, sia emesse sia ricevute dal contribuente, circoscritte ai dati fattura già definiti dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 novembre 2022 (prot. n. 433608). Al secondo posto stanno i corrispettivi telematici, ossia gli incassi giornalieri inviati dai registratori telematici in uso al commercio al dettaglio e ad altre attività che trattano direttamente con il pubblico. Terza fonte sono le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, la cosiddetta LIPE, con cui trimestralmente le partite IVA sintetizzano imposta a debito e a credito. Chiudono l'elenco i versamenti IVA eseguiti dal contribuente per il periodo d'imposta esaminato, che rilevano in quanto abbassano l'importo finale a debito.

Il contribuente, o in sua vece l'intermediario delegato, può vedere fatture elettroniche, corrispettivi telematici e LIPE nel portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate; per i versamenti occorre invece guardare nel Cassetto fiscale. Chi teme di aver commesso un'omissione può quindi controllare da sé la propria situazione con questi due strumenti ancora prima che arrivi una comunicazione, e così portarsi avanti sulle possibili criticità.

IL CRITERIO DI CALCOLO DELL'IMPOSTA DOVUTA

Il calcolo prende le mosse dall'imposta a debito che emerge dalle fatture elettroniche emesse, dai corrispettivi telematici inviati e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche depositate per il periodo sotto esame. Da tale importo si tolgono due voci: l'imposta a credito che risulta dalle fatture elettroniche ricevute e dalle medesime comunicazioni periodiche, più i versamenti IVA già effettuati per quello stesso periodo. Il provvedimento chiarisce che non entra nel conteggio l'eventuale credito emerso dalla dichiarazione dell'anno prima. Chi salta la dichiarazione, di conseguenza, rinuncia alla possibilità di opporre un credito pregresso in compensazione al debito ricostruito d'ufficio, e ciò vale anche quando quel credito era reale.

Un caso numerico rende più chiara la meccanica. Un'impresa omette la dichiarazione IVA di un anno d'imposta nel quale le fatture elettroniche emesse segnano un'imposta a debito di 40.000 euro. Dalle fatture elettroniche ricevute arriva un'imposta a credito di 25.000 euro e, durante l'anno, l'impresa ha già versato 8.000 euro con le liquidazioni periodiche. Applicando la liquidazione automatizzata, l'imposta dovuta risulterebbe di 7.000 euro (40.000 meno 25.000 meno 8.000). È su questa cifra che si conteggiano poi sanzione e interessi.

SANZIONE E INTERESSI: IMPORTO PIENO E RIDUZIONE ENTRO SESSANTA GIORNI

Sull'imposta dovuta grava la sanzione che l'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 riserva all'omessa presentazione della dichiarazione. Dopo la revisione del sistema sanzionatorio tributario (decreto legislativo n. 87/2024), che ha rimpiazzato la vecchia oscillazione tra il 120% e il 240% con un valore unico, questa sanzione è ora ancorata in misura fissa al 120% dell'imposta. Vi si sommano gli interessi, che il provvedimento colloca al 4% annuo.

Se il versamento avviene nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, oppure dalla riliquidazione condotta alla luce dei chiarimenti prodotti, il contribuente incassa un vantaggio duplice: la sanzione cala a un terzo e gli interessi arretrano al 3,5% annuo. Questo tasso, computato sino all'ultimo giorno del mese che precede quello di elaborazione della comunicazione, si attiene ai criteri dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 maggio 2009 in tema di riscossione dei tributi.

Tornando all'esempio di prima, sui 7.000 euro di imposta dovuta la sanzione piena ammonterebbe a 8.400 euro (120%) e scenderebbe a 2.800 euro con il pagamento entro sessanta giorni. Anche gli interessi vanno nella stessa direzione di favore: dal 4% ordinario si passa al 3,5% per chi rispetta la scadenza. Guardando alla sola sanzione, il risparmio va oltre i due terzi dell'importo, e questo fa della rapidità della reazione il fattore decisivo dell'intera procedura.

Conviene mettere a fuoco una distinzione che il provvedimento cita in modo esplicito. In linea generale, l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 471/1997 lascia presentare la dichiarazione con un ritardo oltre i novanta giorni, purché entro i termini dell'accertamento. Qui la sanzione scivola al 75% (o al minimo di 250 euro quando non c'è imposta da versare), a condizione che il contribuente non abbia ancora avuto notizia formale di accessi, ispezioni, verifiche o altri controlli. Dopo l'arrivo della comunicazione di liquidazione automatizzata, però, questa via si chiude: il provvedimento dispone che il ricevimento della comunicazione sbarra l'accesso alla sanzione ridotta al 75%. Per chi scopre da solo di non aver presentato la dichiarazione, dunque, è vantaggioso muoversi prima che l'Agenzia faccia partire la procedura automatizzata, dato che il 75% resta più conveniente del 120% ridotto a un terzo.

IN CHE MODO GIUNGE LA COMUNICAZIONE E QUALI OPZIONI RESTANO

Se i controlli fanno emergere un'imposta dovuta, l'Agenzia trasmette al contribuente gli esiti della liquidazione. Il fine è duplice: dargli modo di replicare con chiarimenti su dati che giudica trascurati o soppesati male, e metterlo in condizione di versare le somme richieste. Il canale

prioritario è la posta elettronica certificata, verso l'indirizzo presente nell'indice nazionale INI-PEC o verso il domicilio digitale speciale che il contribuente abbia eventualmente indicato. Quando la consegna via PEC fallisce, l'Agenzia ripiega sulla raccomandata con avviso di ricevimento. In un caso e nell'altro, la comunicazione si intende ricevuta il giorno dell'effettiva consegna: è da quel momento che partono i sessanta giorni per rispondere o pagare beneficiando della riduzione.

Accanto alla comunicazione formale, nella sezione "L'Agenzia scrive" del Cassetto fiscale il contribuente ha a disposizione un prospetto analitico con gli estremi delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici entrati nel calcolo. È attraverso questo prospetto che si controlla voce per voce se i dati impiegati dall'amministrazione siano esatti e completi, prima di scegliere se pagare, inviare chiarimenti o contestare singole poste.

DECADENZA E FORME DI RISCOSSIONE

L'Agenzia deve completare la liquidazione automatizzata entro il 31 dicembre del settimo anno seguente a quello in cui la dichiarazione andava presentata: una finestra piuttosto larga, che le concede spazio per scovare le omissioni pure dopo diversi anni. Il pagamento passa dal modello F24, con due paletti di peso: resta fuori sia la compensazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sia la rateazione dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. Chi riceve la comunicazione deve perciò procurarsi per intero la somma in un solo versamento, senza poterne spalmare il carico nel tempo né sfruttare crediti a disposizione per ridurre il debito.

Quando il contribuente non versa entro le scadenze fissate, gli importi per imposta, sanzione piena e interessi finiscono iscritti senz'altro nei ruoli a titolo definitivo: è il passaggio con cui il debito diventa esigibile per il tramite dell'agente della riscossione, di regola con una cartella di pagamento. Anche a questo stadio la compensazione rimane preclusa. L'iscrizione a ruolo, però, non ha luogo,

per l'intero o in parte, se il contribuente paga nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione: una ragione ulteriore per non far spirare quel termine, perché si scansa insieme l'inasprimento della sanzione piena e l'avvio della riscossione coattiva.

IPOTESI	SANZIONE	INTERESSI
Versamento dopo i sessanta giorni o omesso pagamento (iscrizione a ruolo)	120% dell'imposta a debito	4% su base annua
Versamento nei sessanta giorni dalla comunicazione	Abbattuta a un terzo (40% dell'imposta)	3,5% su base annua

IL SUPPORTO AI CONTRIBUENTI E LE MOSSE DA FARE

Il compito di assistere i contribuenti toccati dalla procedura è rimesso dal provvedimento alla Direzione Provinciale dell'Agenzia competente per territorio; per i grandi contribuenti il punto di contatto è invece la Direzione Regionale. Ci si rivolge a questi uffici per domandare chiarimenti sui dati impiegati nella liquidazione o per segnalare errori nel prospetto analitico allegato alla comunicazione.

Per i professionisti che seguono imprese con posizioni IVA delicate, la novità impone di rivedere il metodo. Accertare che la dichiarazione sia stata inviata non è più sufficiente: va verificato pure che riporti i dati sulle operazioni attive, senza i quali scatta l'assimilazione all'omissione. Con i clienti che hanno un passato di ritardi, poi, conviene passare a intervalli regolari i dati del portale Fatture e Corrispettivi e del Cassetto fiscale, così da cogliere per tempo eventuali divari tra fatturato elettronico e imposta davvero versata. Chi individua per proprio conto una dichiarazione IVA mai presentata, finché la comunicazione dell'Agenzia non è arrivata, conserva la possibilità di regolarizzare la posizione con la sanzione ridotta al 75% prevista dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 471/1997: un vantaggio che sfuma per sempre nel momento in cui la procedura automatizzata prende il via.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/fatture-corrispettivi-omessa-dichiarazione-iva/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Iperammortamento 2026 anche per i beni ordinati nel 2025 e consegnati dopo

Anche le imprese che nel 2025 avevano ordinato un bene strumentale, ricevendolo però solo durante il 2026, rientrano nel raggio d'azione del nuovo iperammortamento, in vigore dal 1° gennaio 2026. Molte aziende, per non perdere l'accesso al credito d'imposta Transizione 4.0, avevano infatti formalizzato ordini entro il 31 dicembre 2025 versando un acconto non inferiore al 20%. Con il debutto del nuovo incentivo, che prende il posto del credito d'imposta e non può cumularsi con esso, diventa necessario capire se questi investimenti restino vincolati alla disciplina precedente oppure possano confluire nella nuova misura.

SCHEMA RAPIDA

Categoria

AGEVOLAZIONI FISCALI.

Norme chiave

Art. 43, comma 1-bis, D.P.R. 600/1973, L. 111/2023, D.Lgs. Correttivo 2026.

A chi si applica

Imprese, società di capitali e titolari di reddito d'impresa con beni strumentali ammortizzabili.

Azione richiesta

Conservare la documentazione probatoria oltre 5 anni per i beni pre-2027 e tracciare la prima quota dedotta per i nuovi beni.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Il termine di accertamento dei componenti a deduzione pluriennale decorrerà dalla dichiarazione del primo anno di deduzione (novità correttivo Omnibus dal 2027).
- 💡 **Impatto operativo:** Superamento degli accertamenti perenni sui nuovi cespiti: dopo 5 anni dalla prima dichiarazione l'intero piano di ammortamento non è più contestabile nel presupposto.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: per i beni acquistati fino al 2026 continuano ad applicarsi i termini per ciascuna annualità dedotta, con obbligo di conservazione documentale prolungata.

Anche le imprese che nel 2025 avevano ordinato un bene strumentale, ricevendolo però solo durante il 2026, rientrano nel raggio d'azione del nuovo iperammortamento, in vigore dal 1° gennaio 2026. Molte aziende, per non perdere l'accesso al credito d'imposta Transizione 4.0, avevano infatti formalizzato ordini entro il 31 dicembre 2025 versando un acconto non inferiore al 20%. Con il debutto del nuovo incentivo, che prende il posto del credito d'imposta e non può cumularsi con esso, diventa necessario capire se questi investimenti restino vincolati alla disciplina precedente oppure possano confluire nella nuova misura. In termini generali la risposta è affermativa quando la consegna cade nel 2026 e il bene ha ormai perso l'accesso al credito d'imposta: ciò che conta, in tali situazioni, non è la data dell'ordine bensì il momento in cui l'investimento si considera realizzato secondo le regole di competenza fiscale, insieme al fatto che il vecchio credito d'imposta sia stato o meno effettivamente utilizzato.

PERCHÉ LA QUESTIONE RIGUARDA MOLTE IMPRESE

Con il passaggio dal credito d'imposta Transizione 4.0 al nuovo iperammortamento è rimasta in una zona d'ombra tutta quella fascia di investimenti avviati a ridosso del cambio di disciplina. Chi, prima della fine del 2025, aveva accettato un ordine versando un acconto pari almeno al 20% del prezzo lo aveva fatto per centrare i requisiti temporali del credito d'imposta 4.0, contando su

consegne comunque comprese nei termini allora in vigore. L'arrivo del nuovo incentivo, che funziona con un meccanismo differente, aveva fatto temere che proprio questi beni finissero fuori da entrambe le agevolazioni: esclusi dal credito d'imposta per lo scadere dei termini, e non ammessi al nuovo iperammortamento perché già "prenotati" nel 2025.

Leggendo le norme in modo coordinato, questo scenario trova però smentita. Un bene ordinato nel 2025 e consegnato nel 2026 non resta automaticamente fuori dal nuovo iperammortamento: l'incompatibilità fra le due misure scatta solo quando l'impresa ha effettivamente goduto del credito d'imposta 4.0 per quel determinato investimento, non per il semplice fatto di aver formalizzato l'ordine l'anno prima.

IL MOMENTO IN CUI L'INVESTIMENTO SI CONSIDERA EFFETTUATO

Il nuovo iperammortamento copre gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Per stabilire quale sia il momento rilevante, la disciplina attuativa rinvia alle regole generali di competenza fiscale dell'articolo 109 del TUIR, le stesse che da sempre governano l'imputazione temporale dei costi nel reddito d'impresa.

Per i beni mobili conta di norma la data di consegna o spedizione. Quando però il contratto contiene clausole che spostano in avanti il trasferimento della proprietà o di

altro diritto reale, come una riserva di proprietà fino al saldo integrale o un collaudo positivo posto a condizione del trasferimento, bisogna guardare al momento successivo in cui quell'effetto si produce davvero. Per l'imprenditore questo passaggio pesa parecchio: aver piazzato l'ordine nel 2025 non basta, da solo, a collocare l'investimento in quell'anno ai fini dell'agevolazione. Se la consegna avviene nel 2026, l'investimento può ritenersi effettuato nel nuovo periodo agevolato e quindi, in astratto, può accedere all'iperammortamento, sempre che risultino rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina.

IL DIVIETO DI CUMULO CON IL CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0

L'aspetto più delicato riguarda il coordinamento fra il nuovo iperammortamento e il credito d'imposta Transizione 4.0. La legge di bilancio 2026 esclude infatti che il nuovo incentivo si applichi agli investimenti che già beneficiano del credito d'imposta 4.0. Questa formulazione ha un peso pratico non trascurabile, perché non sembra riferirsi alla semplice esistenza di un ordine accettato o di un acconto versato nel 2025, quanto piuttosto all'effettiva fruizione dell'agevolazione sotto forma di credito d'imposta.

Il divieto di cumulo, dunque, opera soltanto quando l'impresa utilizza concretamente il credito d'imposta 4.0 per quel bene, e non per il solo fatto che l'investimento fosse stato prenotato secondo le vecchie regole. Resta comunque un tema centrale, per le imprese che avevano già inserito l'investimento nelle comunicazioni della precedente disciplina agevolativa, capire con quali modalità operative gestire un'eventuale rinuncia al credito d'imposta, qualora si decida di orientarsi verso il nuovo iperammortamento.

IL TERMINE DEL 30 GIUGNO 2026 E LA PROROGA DELLA SOLA COMUNICAZIONE

Capire se un bene resti agganciato al vecchio credito d'imposta 4.0 richiede di distinguere tra investimenti completati entro il 30 giugno 2026 e investimenti completati dopo tale data. Per i beni prenotati entro il 31 dicembre 2025, con ordine accettato dal fornitore e acconto almeno pari al 20%, il credito d'imposta restava infatti fruibile solo a condizione che l'investimento fosse effettuato, secondo le regole di competenza già richiamate, entro il termine lungo del 30 giugno 2026.

Superata quella data, la condizione temporale della disciplina del credito d'imposta non risulta più soddisfatta: l'investimento non può quindi essere agevolato nell'ambito del regime 4.0 riferito alle prenotazioni 2025, a prescindere dal fatto che ordine e acconto fossero stati regolarmente formalizzati entro fine 2025.

Vale la pena una precisazione operativa: il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 luglio 2026 ha spostato al 15 settembre 2026 esclusivamente il termine per trasmettere la comunicazione di completamento relativa agli investimenti ultimati dopo il 31 dicembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026. La proroga tocca quindi solo l'adempimento comunicativo e non incide in alcun modo sul 30 giugno 2026 come termine sostanziale per effettuare l'investimento agevolabile con il credito d'imposta 4.0. Le imprese devono quindi evitare di confondere la proroga della comunicazione con un allungamento del periodo entro cui il bene va consegnato per restare nel vecchio regime.

QUANDO ENTRA IN GIOCO IL NUOVO IPERAMMORTAMENTO

È proprio quando il termine del 30 giugno 2026 non viene rispettato che il nuovo iperammortamento può assumere rilievo, purché risultino soddisfatte tutte le condizioni richieste dalla relativa disciplina. La sola consegna nel periodo agevolato non basta a garantire l'accesso al beneficio. Serve verificare che il bene sia nuovo, strumentale all'attività d'impresa e compreso fra quelli agevolabili, in particolare tra i macchinari industriali automatizzati elencati nell'allegato IV alla legge 232/2016 oppure tra i software e i sistemi informatici essenziali per la digitalizzazione dei processi indicati nell'allegato V.

Occorrono inoltre il rispetto degli ulteriori requisiti legati all'entrata in funzione e all'interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, oltre alla perizia tecnica asseverata (o, nei casi previsti, all'attestato di conformità) e alla certificazione contabile richiesta per gli investimenti di importo più elevato. Diversamente dal credito d'imposta, che veniva utilizzato in compensazione tramite modello F24, il nuovo iperammortamento si traduce in una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto del bene, che genera maggiori quote di ammortamento deducibili in dichiarazione dei redditi. Per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro la maggiorazione ammonta al 180%, per la quota compresa tra 2,5 e 10 milioni scende al 100%, mentre sulla quota eccedente si applica una maggiorazione del 50%.

IL CRITERIO OPERATIVO CASO PER CASO

In definitiva, una volta trascorso il termine del 30 giugno 2026, i beni ordinati nel 2025 ma consegnati successivamente escono dal perimetro del credito d'imposta 4.0 e diventano valutabili ai fini del nuovo iperammortamento, verificando naturalmente tutti gli ulteriori requisiti sostanziali richiesti. La verifica va comunque condotta caso per caso, tenendo conto sia della data di consegna, o del diverso momento rilevante secondo le clausole contrattuali, sia dell'effettiva

fruizione, o meno, del precedente credito d'imposta per quel determinato bene.

Chi si trova in questa situazione dovrebbe quindi, prima di procedere, ricostruire con precisione la tempistica dell'investimento, controllare se il credito d'imposta 4.0 sia già stato utilizzato e, se la risposta è negativa, valutare insieme al proprio consulente l'accesso al nuovo iperammortamento, predisponendo per tempo la documentazione tecnica e contabile richiesta dalla nuova disciplina.

ROADMAP GESTIONE AMMORTAMENTI & DECADENZA ACCERTAMENTO



Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

- 1 MAPPATURA CESPITI & ANNO ACQUISTO**
Separare nel registro cespiti i beni entrati in funzione fino al 2026 da quelli acquistati a partire dal 2027.
- 2 CONSERVAZIONE DOSSIER ANTE-2027**
Mantenere fatture d'acquisto, perizie e prove di inerenza per l'intera durata del piano d'ammortamento dei beni pregressi.
- 3 TRACCIAMENTO PRIMA DEDUZIONE 2027**
Documentare con esattezza il periodo d'imposta in cui viene dedotta la prima quota per cristallizzare la decorrenza del quinquennio di decadenza.
- 4 VERIFICA COMPONENTI ESCLUSI**
Applicare la disciplina ordinaria a perdite pregresse, crediti d'imposta e detrazioni pluriennali non coperti dal nuovo comma 1-bis.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/iperamortamento-2026-beni-ordinati-2025-consegnati-2026/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

Variazioni delle rimanenze di materie prime e merci: voce B11

Valutazione con FIFO, LIFO e media ponderata, disciplina fiscale ex art. 92 Tuir e novità OIC 13 sulle vendite con riacquisto. Le variazioni delle rimanenze di merci, materie prime e materiali di consumo, iscritte alla voce B11 del conto economico, sono un dato che da solo dice poco, ma che diventa decisivo se letto insieme alla voce B6 degli acquisti: la loro somma algebrica restituisce il reale consumo sostenuto nell'esercizio. Dietro l'apparente automatismo contabile si nasconde una disciplina di valutazione delle rimanenze articolata, che nel 2026 si arricchisce di un chiarimento dell'Organismo Italiano di Contabilità sulle operazioni di vendita con clausola di riacquisto.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

BILANCIO.

Norme chiave

art. 92 Tuir, art. 92 D.P.R. 917/1986, risoluzione n. 78/E.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Variazioni delle rimanenze di materie prime e merci e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** valutazione con FIFO, LIFO e media ponderata, disciplina fiscale ex art. 92 Tuir e novità OIC 13 sulle vendite con riacquisto.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Variazioni delle rimanenze di materie prime e merci: voce B11, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Le variazioni delle rimanenze di merci, materie prime e materiali di consumo, iscritte alla voce B11 del conto economico, sono un dato che da solo dice poco, ma che diventa decisivo se letto insieme alla voce B6 degli acquisti: la loro somma algebrica restituisce il reale consumo sostenuto nell'esercizio. Dietro l'apparente automatismo contabile si nasconde una disciplina di valutazione delle rimanenze articolata, che nel 2026 si arricchisce di un chiarimento dell'Organismo Italiano di Contabilità sulle operazioni di vendita con clausola di riacquisto.

COSA MISURA LA VOCE B11

Nella voce B11 vanno iscritte le differenze fra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali dei beni i cui costi di acquisto sono stati rilevati alla voce B6 del conto economico: materie prime, materiali sussidiari e di consumo, merci destinate alla rivendita. Il meccanismo contabile è per certi versi speculare a quello della voce A2, dedicata alla variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, ma con un segno opposto nella logica di calcolo: mentre A2 concorre a formare il valore della produzione, B11 concorre a determinare i costi della produzione. Ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci si espongono infatti tra i costi della produzione, mentre le variazioni di prodotti in corso di

lavorazione, semilavorati e finiti sono ricomprese nel valore della produzione.

IL MECCANISMO DEL SEGNO: QUANDO LE SCORTE CRESCONO E QUANDO CALANO

Concretamente, la voce B11 si calcola come differenza tra rimanenze iniziali e rimanenze finali. Se le rimanenze finali superano quelle iniziali, la variazione è negativa: significa che l'impresa ha acquistato più di quanto abbia effettivamente consumato nell'esercizio, con un ampliamento del magazzino che riduce, per l'appunto, il costo complessivo attribuibile all'anno. Se, al contrario, le rimanenze finali sono inferiori a quelle iniziali, la variazione è positiva: l'impresa ha attinto dalle scorte accumulate in precedenza, consumando più di quanto acquistato nell'esercizio corrente, con un effetto di incremento dei costi della produzione. È un meccanismo che, semplice nella sua logica, richiede però la massima cura nella determinazione del valore delle rimanenze, sia iniziali sia finali, perché ogni errore di valutazione si riflette direttamente sul risultato d'esercizio.

I CRITERI CIVILISTICI DI VALUTAZIONE

Sul piano contabile, i beni acquistati vanno valutati al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori come trasporto, dogana e altri tributi direttamente imputabili, con l'esclusione degli oneri finanziari. I beni

oggetto di fabbricazione vanno invece valutati al costo di produzione, che comprende i costi diretti e la quota ragionevolmente imputabile dei costi indiretti sostenuti fino al momento in cui il bene può essere utilizzato. In entrambi i casi, se il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato risulta inferiore al costo, occorre assumere quest'ultimo valore, più basso, secondo quanto previsto dall'art. 2426, primo comma, punti 9 e 10, del codice civile. Per i beni fungibili, in alternativa al costo specifico, è ammesso l'impiego di metodi convenzionali quali la media ponderata, il metodo FIFO (primo entrato, primo uscito) e il metodo LIFO (ultimo entrato, primo uscito): tecniche che, secondo la giurisprudenza contabile consolidata, non rappresentano un'alternativa reale al criterio del costo, ma solo modalità approssimative per determinarlo.

LE TECNICHE PRATICHE AMMESSE PER APPROSSIMAZIONE

Accanto ai metodi appena richiamati, l'OIC 13 ammette, per ragioni di praticità operativa, tecniche quali il metodo dei costi standard, il metodo del prezzo al dettaglio e il metodo del valore costante, purché i risultati ottenuti approssimino in modo ragionevole il costo effettivo delle rimanenze. È bene ricordare che il decreto legislativo 139/2015 ha abrogato, con l'art. 6, il numero 12 dell'art. 2426 del codice civile, che consentiva l'iscrizione a valore costante di materie prime e beni fungibili costantemente rinnovati e di scarsa importanza rispetto all'attivo di bilancio: una previsione superata dal generale principio di rilevanza introdotto dalla riforma. Resta comunque ammesso, secondo l'OIC 13, il ricorso al metodo del valore costante come mera tecnica di stima quando non vi sono variazioni sensibili nell'entità, nel valore e nella composizione del magazzino, purché la scelta sia adeguatamente illustrata in nota integrativa, con indicazione dei criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, ai sensi dell'art. 2427, primo comma, n. 1, del codice civile.

LA DISCIPLINA FISCALE: ART. 92 DEL TUIR

Sul fronte tributario, l'art. 92 del D.P.R. 917/1986 impone che le rimanenze finali siano assunte per un valore non inferiore a quello risultante dal raggruppamento dei beni in categorie omogenee per natura e per valore, attribuendo a ciascun gruppo un valore determinato secondo le regole dei commi successivi. Nel primo esercizio in cui si formano, le rimanenze sono valutate dividendo il costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'anno per la relativa quantità. Negli esercizi seguenti, se la quantità delle rimanenze aumenta, l'incremento costituisce una voce distinta per esercizio di formazione; se diminuisce, la riduzione si imputa agli incrementi formati nei periodi precedenti, partendo dal più recente, secondo la logica del cosiddetto LIFO a scatti. In alternativa, la norma consente anche i metodi della media ponderata, del FIFO e del LIFO continuo. Quando il valore unitario medio così

determinato risulta superiore al valore normale medio dell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo fiscalmente riconosciuto si ottiene moltiplicando l'intera quantità dei beni per il valore normale, secondo il quinto comma dell'art. 92.

COSTO SPECIFICO CONTRO VALUTAZIONE PER MASSE: DIFFERENZE FISCALI SOSTANZIALI

Una delle distinzioni più rilevanti, e più spesso trascurate, riguarda il diverso trattamento fiscale riservato alla svalutazione del magazzino a seconda del metodo di valutazione adottato. Se le rimanenze sono valutate per masse, con uno dei metodi convenzionali ammessi dall'art. 92, il minor valore derivante dal confronto con il valore normale medio di mercato assume rilevanza fiscale entro i limiti della norma stessa, senza necessità di variazioni in dichiarazione. Se invece i beni sono valutati al costo specifico, tipico dei beni individualmente identificabili, l'eventuale svalutazione civilistica resta ineducibile: l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 78/E del 2013, ha chiarito che il mancato richiamo dei beni a costo specifico nell'ambito del quinto comma dell'art. 92 riflette una scelta consapevole del legislatore, che ha riservato la possibilità di svalutazione fiscale solo ai beni valutati con criteri alternativi al costo. La conseguenza pratica è che, per i beni a costo specifico, l'eventuale minor valore civilistico va ripreso in aumento nel modello Redditi.

UN ESEMPIO CON IL METODO FIFO E LA SVALUTAZIONE DI FINE STAGIONE

Cartoleria Dordoni S.n.c. chiude l'esercizio con rimanenze iniziali di merci pari a 45.000 euro. Durante l'anno acquista nuova merce per un importo complessivo di 210.000 euro (voce B6), mentre le rimanenze finali, valutate con il metodo FIFO, ammontano a 52.000 euro. La variazione delle rimanenze, calcolata come rimanenze iniziali meno rimanenze finali, è pari a -7.000 euro (45.000 - 52.000): un valore negativo che riduce i costi della produzione, perché il magazzino si è ampliato nel corso dell'anno. Sommando algebricamente B6 e B11 si ottiene il consumo effettivo dell'esercizio: 210.000 - 7.000 = 203.000 euro, inferiore al totale degli acquisti proprio perché una parte della merce comprata è rimasta invenduta a fine anno.

Tra le rimanenze finali figurano 2.000 agende dell'anno in corso, il cui costo medio unitario è di 8 euro (16.000 euro complessivi). Con la fine della stagione, il valore normale di mercato del prodotto scende a 5 euro a pezzo, per un totale di 10.000 euro. Poiché la valutazione avviene per masse con il metodo della media ponderata, la svalutazione di 6.000 euro (16.000 - 10.000) è pienamente riconosciuta sia in sede civilistica, ai sensi dei punti 9 e 10 dell'art. 2426 del codice civile, sia in sede fiscale, entro i limiti dell'art. 92 del Tuir, senza necessità di alcuna variazione in dichiarazione. Se le stesse agende

fossero state valutate al costo specifico, la medesima svalutazione di 6.000 euro sarebbe stata indeducibile, con obbligo di variazione in aumento e conseguente iscrizione di imposte anticipate.

VOCE	IMPORTO
Rimanenze iniziali merci	45.000 euro
Acquisti dell'esercizio (voce B6)	210.000 euro
Rimanenze finali merci (metodo FIFO)	52.000 euro
Variazione rimanenze (voce B11)	-7.000 euro
Consumo effettivo dell'esercizio (B6 + B11)	203.000 euro

LE NOVITÀ OIC 13 SULLE OPERAZIONI CON CLAUSOLA DI RIACQUISTO

Gli emendamenti ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità l'8 dicembre 2025 intervengono anche sull'OIC 13, con l'introduzione dei nuovi paragrafi 19A e 19B dedicati alle operazioni di acquisto di beni con opzione di rivendita, un fenomeno tutt'altro che raro nella prassi commerciale, specie nei rapporti di fornitura con clausole di riacquisto o di restituzione della merce invenduta. Il chiarimento richiede di guardare alla sostanza economica dell'operazione piuttosto che alla sua forma giuridica, per stabilire in quale bilancio, quello del venditore o quello dell'acquirente, la merce debba essere effettivamente rappresentata come rimanenza. L'intervento, che rafforza l'uniformità interpretativa tra operatori, si applica ai bilanci degli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2026, con facoltà di applicazione anticipata ai bilanci relativi al 2025.

LE SCRITTURE CONTABILI DI FINE ANNO

Dal punto di vista operativo, la rilevazione della voce B11 richiede due passaggi distinti a fine esercizio: il giroconto delle esistenze iniziali, che stornano il valore delle rimanenze dell'anno precedente dall'attivo dello stato patrimoniale al conto economico, e la rilevazione delle rimanenze finali, che iscrivono in stato patrimoniale il nuovo valore di magazzino con contropartita a conto economico. Il conto "variazione rimanenze" si chiude sempre al conto economico, mentre il conto "merci" (o materie prime, o materiali di consumo) resta iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale: una distinzione che, per quanto elementare, è alla base della corretta tenuta della contabilità di magazzino.

UN PRESIDIO DA NON SOTTOVALUTARE IN SEDE DI CONTROLLO

La valutazione delle rimanenze resta uno dei terreni più frequentati dagli accertamenti fiscali, proprio per la relativa discrezionalità insita nella stima del valore normale e nella scelta del metodo di valutazione. L'uniformità di applicazione dei criteri nel tempo, richiesta sia dal codice civile sia dalla prassi fiscale, è condizione essenziale per la corretta determinazione dei risultati d'esercizio: un cambio ingiustificato di metodo da un anno all'altro, magari coincidente con un'esigenza di ottimizzazione fiscale, è tra i primi elementi che un verificatore tende a rilevare in sede di controllo delle scritture contabili.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/variazioni-delle-rimanenze-di-materie-prime-e-merci/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →



STUDIO SABATINO PIZZANO
DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E DELLA
SOSTENIBILITÀ

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

SEDE DI AVELLINO

C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

SEDE DI VENTICANO

Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

Email: info@studiopizzano.it

Web: www.studiopizzano.it

Partita IVA: IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

Il Quotidiano Fiscale: Sintesi rassegna mattutina.

La Settimana Fiscale: Dossier e analisi in PDF del sabato.

Blog & Video Guide: Approfondimenti su studiopizzano.it.

ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE



Ricevi gratuitamente ogni mattina Il Quotidiano Fiscale e ogni sabato La Settimana Fiscale via email.

[ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →](#)



PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE



ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.



FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOCIETARIO

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).



DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.



REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSR)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.



CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA



DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA



SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

[PRENOTA CONSULENZA →](#)